

dell'autorità, e noi non potremmo fare diversamente.

Per ciò, mi duole che l'onorevole Crispi, accogliendo lo schema della Commissione, abbia rinunciato al primo articolo del progetto ministeriale, il quale, in sostanza, non faceva che aumentare le pene stabilite nel Codice penale comune e contemplava un ordine di fatti assolutamente diverso dall'ordine di fatti contemplato dal progetto della Commissione.

Nè credo che l'emendamento dell'onorevole Mecacci possa riparare il male che ha fatto la Commissione, giacchè quantunque sia vero, che questo emendamento riproduca l'articolo 1 del progetto ministeriale, vi lascia il vago di quelle date sostanze che possono entrare nella composizione delle materie esplodenti...

*Una voce.* Destinate.

**Nocito.** Destinate; sia pure! Ma che cosa è questo destino? è l'attitudine che queste sostanze potrebbero avere ad entrare in un composto o macchina micidiale, ovvero è il fine subiettivo, lo scopo dell'agente o del possessore? In quest'ultimo caso un semplice errore nel possesso d'una materia innocua creduta nociva potrebbe portare all'incriminazione.

L'onorevole Mecacci nel suo emendamento ritiene inoltre che la licenza dell'autorità, e il giustificato motivo sono equivalenti. A me francamente non pare che si debba mettere nella stessa riga il giustificato motivo e la licenza dell'autorità. Il giustificato motivo ci fa entrare in un campo, nel quale l'arbitrio dell'apprezzamento potrà molto. Se avete un giustificato motivo per qual ragione non avete chiesta la licenza dell'autorità? Se avevate un giustificato motivo da dir dopo, perchè non avete avuto un giustificato motivo da dir prima? Dunque siamo sempre allo stesso punto, cioè essere indispensabile che l'autorità sia avvertita delle persone che detengono certe materie pericolose e che possa intervenire dando o negando la licenza a coloro che la chiedono.

Quindi credo che il Governo debba tener fermo il suo articolo 1, salvo a diminuire le pene e salvo a renderne più preciso il contenuto. Vedremo poi se l'articolo 1 del progetto della Commissione possa costituire un articolo 2 del progetto che potrà essere approvato dalla Camera. Dico questo, perchè i principî del diritto non vietano che pos-

sano essere puniti taluni atti preparatori quando i fatti stessi sono molto micidiali e molto pericolosi per la società. Noi abbiamo continui esempi nelle nostre leggi della punibilità degli atti preparatori: così avviene dell'associazione a delinquere, la quale non è in sè stessa che un atto preparatorio per commettere reati, perchè si configura nell'accordo di cinque persone per commettere reati. Abbiamo anzi qualche cosa di meno che la preparazione, perchè non c'è che lo scambio e l'accordo d'un pensiero criminoso. Dunque niente di strano che il solo possesso di queste materie esplodenti con lo scopo di commettere determinati reati, quantunque non costituisca che un atto preparatorio, possa essere suscettibile di pena. In conclusione, e per non uscire dal campo di questo articolo 1 dichiaro che preferisco l'articolo 1 del Governo all'articolo 1 della Commissione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Altobelli.

**Altobelli.** Farò brevi osservazioni, così come mi suggerisce la lettura fatta or ora del disegno di legge. È inutile dire che io sono contrario al criterio che informa questa legge, prima di tutto perchè è una legge eccezionale, ed in secondo luogo perchè s'ispira ad una ferrea severità.

Il mio amico Imbriani diceva bene quando rilevava che sarebbe strano, per non dire altro, che il Parlamento ad ogni nuova modalità di un reato sancisse una legge speciale, quando il reato è preveduto e represso dal diritto comune: si precipiterebbe nella casistica.

Io non comprendo poi perchè il Governo abbia invitata la Camera a discutere il progetto della Commissione e non il suo. Nei due disegni di legge prevalgono criteri grandemente diversi.

Infatti il progetto ministeriale mirava a misure preventive ed a misure repressive. Invece la Commissione si è principalmente, per non dire unicamente, preoccupata della repressione del reato. L'articolo primo che era una contravvenzione nel progetto governativo, diventa invece per la Commissione un delitto, poichè secondo il suo concetto bisogna fare la ricerca dell'intenzione dolosa. E la differenza di criteri tra Commissione e Governo si rileva anche nella graduazione della penalità.

Invero costretta la Commissione a fare l'ipotesi della semplice detenzione delle ma-